

UNIONE PESCA SPORTIVA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

SONDRIO - Via Fiume, 85

Amministrazione - Settore Tecnico e Vigilanza: Tel. (0342) 21.72.57 (2 linee urbane) - Fax. (0342) 21.89.69

Internet: <http://ups.provincia.so.it> - e-mail: ups@provincia.so.it

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE SALMONICOLE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO STAGIONE 2008

Sono esclusi dal presente regolamento: il lago di Mezzola, il Pozzo di Riva e il canale che li collega; il lago Venina in concessione alla soc. Idroelettrica Edison S.p.A.

Art. 1 - PESCATORI AMMESSI E REGOLAMENTAZIONE APPLICABILE

Per l'esercizio della pesca nelle acque riservate della Provincia di Sondrio è richiesto il possesso della licenza regionale e il permesso rilasciato dall'Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio.

L'esercizio della pesca in dette acque è disciplinato dalle norme del presente regolamento, oltre che da quelle contenute nelle leggi della Regione Lombardia e dello Stato.

In caso di contrasto, si applicheranno le norme più restrittive.

Art. 2 - QUOTE DEI PERMESSI DI PESCA

- a) permesso stagionale € 130,00
- b) permesso stagionale "ragazzi" nati dal 1° gennaio 1993 € 60,00
- c) permesso stagionale "bambini" nati dal 1° gennaio 1999 € 30,00
 permesso stagionale "bambini" (senza libretto segnapesci) € 10,00*
 (*il bambino con il permesso da 10,00 euro potrà esercitare la pesca se accompagnato da un Socio che provvederà a registrare le eventuali catture del minore sul proprio permesso nel rispetto dei limiti indicati nel Regolamento).
- d) permesso no-kill giornaliero riservato ai non Soci per la sola pesca a mosca (escluso zone speciali di Piateda, Traona, Valmasino e Samolaco) € 20,00
- e) permesso settimanale (4 giornate di pesca, predeterminate nell'arco di 30 gg. successivi alla prima data) € 60,00
- f) giornaliero € 20,00

I permessi giornalieri e settimanali di cui alla lett.e) - f) avranno validità dal lunedì successivo l'apertura dei laghi alpini.

La richiesta di un nuovo libretto segnapesci comporterà il rinnovo del permesso di pesca con il conseguente versamento dell'importo previsto.

Art. 2 bis - PERMESSI EXTRA

Per poter accedere anche alla pesca nelle zone "Artificiali" a

Art. 5 - NUMERO MASSIMO DI CATTURE E MISURE MINIME DELLE TROTE, TEMOLI E SALMERINI

Acque a regolamentazione normale	Zone di "pesca a mosca" e "artificiali"	Zone "sperimentali" di cattura del Salmerino Alpino
Catture consentite : 5 capi giornalieri di cui max 2 temoli e n° 1 marmorata	Catture consentite: 3 capi giornalieri di cui max 1 temolo e n° 1 marmorata	Catture consentite: salvelinus alpinus – senza limiti o con limiti particolari
– Fario, iridea e salmerino di fonte cm. 24	– Fario, iridea e salmerino:	1. lago nero di Avedo Valgrosina, bacino di Publino - Val Livrio, lago Emet – Ma desimo, bacino di Val di Lei*
– Salmerino alpino cm. 22	• nei fiumi Adda e Mera cm. 35	2. Laghi Livigno-Palù , Frera e laghi val dei Laghi Valfontana **
– Temolo cm. 37	• nei torrenti e laghi cm. 27	3. Lago Viola***
– Marmorata cm. 40	– Temolo cm. 40	
	– Marmorata cm. 40	
Il limite massimo di temoli catturabili nella stagione è di 20 capi.		

"Mosca" e "Turistiche" e "zone speciali di Piateda, Traona, Valmasino e Samolaco" si dovrà essere dotati di ulteriori permessi così come segue:

- 1. permesso "plus no-kill Adulti" € 240,00
- 2. permesso "plus no-kill Ragazzi" nati dopo il 1° gennaio 1993 € 60,00
- 3. Tessera zone Turistiche - soci in possesso del permesso stagionale (valida per 15 catture) € 40,00
- 4. Turistica Giornaliera € 20,00
- 5. Tessera zone Artificiali e Mosca - soci in possesso del permesso stagionale (valida per 15 catture) € 40,00
 Il presente permesso è valido anche per le zone no-kill.
- 6. Zone Speciali No-Kill di Piateda, Traona, Valmasino e Samolaco
 - . permesso annuale riservato ai Soci € 155,00
 - . permesso giornaliero riservato ai Soci € 15,00
 - . permesso giornaliero per NON Soci € 35,00

I titolari dei permessi plus no-kill sono autorizzati ad esercitare la pesca nell'intera stagione esclusivamente a mosca con coda di topo in tutte le acque della Riserva consentite ad eccezione delle zone di pesca Turistica, per le quali è necessario un ulteriore permesso di cui al precedenti punti 3 e 4.

Art. 3 - GIORNATE DI PESCA

- La pesca nelle acque della Riserva è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, sabato e domenica;
- il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e il 15 agosto in qualsiasi giorno essi ricadano.

Art. 4 - LIBRETTO SEGNAPESCI

Ogni pescatore sarà dotato di un libretto per la segnatura del pesce pescato e dovrà seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nello stesso, pena le sanzioni previste dall'art. 14. Il libretto segnapesci è valido sino all'esaurimento delle catture in esso previsto.

Il modulo di censimento catture dovrà essere compilato e riconsegnato entro il 15.12.2008. La mancata restituzione dello stesso potrà comportare il pagamento della sanzione amministrativa di cui al successivo art.14.

* Nei laghi di cui al punto (1. è consentita la cattura, senza limiti di misura e numero, del Salmerino Alpino; è peraltro richiesto ,ai fini statistici e di studio, la registrazione sul tesserino segnapesci con le modalità illustrate sul tesserino stesso.

** Nei laghi di cui al punto (2. è consentita la cattura di n. 10 pesci di cui non più di 5 capi tra trote e temoli e un massimo di due temoli; il salmerino alpino può essere catturato di qualsiasi misura

*** Nel lago di cui al punto (3. è consentita esclusivamente la cattura, senza limiti di misura e numero, del Salmerino Alpino con tutte le esche consentite ad esclusione del pesce vivo o morto

E' fatto obbligo, dopo la cattura dei capi giornalieri consentiti o 5 kg complessivi di pesce, comprese le specie ittiche contemplate dall'art. 3 comma 3 lettera a,b, del regolamento regionale n. 9/2003, cessare l'esercizio della pesca (ad esclusione delle Zone "sperimentali" di cui all'art. 5).

Art. 6 - TEMPI DI PESCA

1. La pesca alla trota e al salmerino è consentita dalla 1^a domenica di marzo, con inizio alle ore 6.00.
Successivamente la pesca è consentita da un'ora prima del levar del sole sino ad un ora dopo il tramonto della 1^a domenica di ottobre.
2. La pesca al temolo è consentita dalla 2^a domenica di maggio alla 1^a domenica di ottobre.
3. La pesca nei laghi alpini, bacini artificiali e loro immissari è consentita **dalla 1^a domenica di giugno alla 1^a domenica di ottobre. Negli invasi di Livigno e Val di Lei la pesca è consentita dal 1^o maggio.**
4. Per gli invasi di Madesimo, Fusino, Campo Tartano, Panigai, Moledana Valle dei Ratti, Isola, Prestone, Villa di Chiavenna, Lovero, Ganda, Ardenno valgono i termini di pesca dalla 1^a domenica di marzo alla 1^a domenica di ottobre.
5. L'apertura del lago Venina e del suo immissario, verrà stabilita dalla concessionaria Edison spa.
6. Dalla 1^a domenica di marzo e fino all'apertura del lago di Livigno la pesca nel torrente Spool, è consentita sino alla confluenza del Rio Torto. Qualora il livello dell'acqua dovesse superare tale punto, la pesca è consentita fino al limite del massimo invaso, ivi compreso il torrente Vallaccia.
7. **Nel torrente Scalcoggia e' consentita l'apertura della pesca dalla 1^a domenica di maggio.**
8. La pesca a "camolera" è consentita dalla 2^a domenica di maggio sino alla 1^a domenica di ottobre nel fiume Adda e nei tratti terminali dei suoi affluenti sino al limite del primo ponte o briglia e nel fiume Mera; tale tecnica non è consentita nel tratto di Adda da valle dello sbarramento del Baghetti sino al ponte di Boffetto.

Art. 7 - SISTEMI DI PESCA ESCHIE ED ATTREZZI CONSENTITI

Nelle acque della Riserva sono consentiti esclusivamente i seguenti sistemi ed attrezzature di pesca.

- Canna singola con o senza mulinello.
- Ami senza ardiglione o con il medesimo ben schiacciato
- Esche naturali montate su un solo amo con zavorra non terminale.
- Esche artificiali:
 1. cucchiaino, devon, pesciolini finti, minnow.
 2. mosche artificiali, ninfe o camole, streamer.Nelle zone di pesca riservate alle sole esche artificiali, le medesime dovranno avere ami singoli.
- Sistema a "camolera": con non più di tre camole artificiali anche con ardiglione e con piombo terminale.
- Sistema a moschera: con non più di tre mosche artificiali con galleggiante terminale.
- Sistema a mosca con coda di topo: con attrezzatura specifica per la pesca a mosca con coda di topo con un massimo di tre mosche.
- Sistema a cucchiaino (spinning): con l'uso del cucchiaino,

devon, pesciolini finti, minnow.

- Laghi alpini e bacini artificiali: è consentito l'uso del piombo terminale e della la pesca con la "sanguinerola o bamalo" montato su amo singolo.

Art. 8 - ZONE RISERVATE ALLA PESCA A MOSCA

A. Zone no kill a pagamento con coda di topo e regolamentazione speciale

- Adda: da ponte Boffetto a ponte Faedo.
- Torrente Masino - 200 mt a valle Sasso di Remenno (Cataeggio) al ponte abitato di S.Martino.
- Adda: dal ponte di Traona, a monte, sino alla confluenza con il canale centrale Enel.
- Fiume Mera - dal ponte di Gordona sino al ponte S.Pietro.

B. Zone no kill con coda di topo:

- Torrente Spool Livigno: da ponte Bondi a ponte "Da li pont".
- Torrente Viola: da campo sportivo, attraversamento collettore sospeso di Isolaccia, sino a ponte di Pradella.
- Fiume Adda: da silos Antonioli sino all'imbocco del by-pass nel lago di Val Pola.
- Da sbocco By-Pass sino alla Cantoniera le Prese Sondalo.
- Fiume Adda: dallo sbarramento AEM, a monte, fino all'altezza del campanile chiesa parrocchiale di Grosio.
- Torrente Scalcoggia - Valchiavenna – da ex ponte Romano (dogana vecchia) a fino a confluenza torrente Emet.
- Torrente Liro: dallo sbarramento di Isola, a valle, sino al primo ponte sulla strada provinciale.

In tutte le zone no-kill è vietato l'uso delle code affondanti e dell'indicatore di abboccata (strike indicator).

C. Zone riservate alla pesca a mosca con coda di topo o moschera:

- Lago Nero di Foscagno - Valdidentro.
- Lago Alpisella - Valdidentro.
- Fiume Adda: da Chiesa di S. Bernardo (Villa di Tirano) a valle sino a scarico (escluso) centrale AEM di Stazzona
- Fiume Adda: da centro sociale Tresenda a valle sino a località Pescè.
- Tratto di Adda compreso tra lo sfocio "malleretto" a valle dell'ex cava Rebai (inizio tangenziale di Sondrio) sino a ponte Caiolo.

In dette zone, prima di esercitare la pesca, è fatto obbligo di depositare il pesce precedentemente pescato in altri luoghi.

Art. 9 - ZONE RISERVATE ALLA PESCA CON ESCHIE ARTIFICIALI

Il seguente tratto è riservato alla pesca con sole esche artificiali:

- Adda: da ponte di San Giacomo di Teglio a località Prismata di Nigola.
- Mera: dal ponte di S. Pietro sino al ponte Nave.

In detta zone, prima di esercitare la pesca, è fatto obbligo di depositare il pesce precedentemente pescato in altri luoghi.

Art. 10 - ZONE DI PESCA TURISTICA

Nelle zone "Turistiche" la pesca è consentita anche nel giorno di martedì.

1. Lago di Foscagno.
2. Torrente Frodolfo: da Ponte Cavallaro fino a confluenza con il torrente Zebrù.
3. Fiume Adda: invaso di Lovero.
4. Torrente Mallerò Sondrio: da ponte ferrovia a foce in Adda
5. Fiume Adda: da ponte di Ganda a sentiero per campo sportivo di Campovico.
6. Fiume Mera: da cimitero di Prosto a ponte Guardia di Finanza di Chiavenna.
7. Torrente Scalcoggia: da ponte Andossi, a valle, sino a 30mt. a monte del massimo invaso della diga di Madesimo.

In dette zone è proibito trattenere Temoli eventualmente catturati.

Art. 11 - TUTELA DEL PESCE E LIMITI DI INGRESSO IN ACQUA

- a) Nel fiume Adda e nel fiume Mera l'ingresso in acqua è consentito sino al ginocchio. Per il corrente anno in via sperimentale si dispone altresì che, nel tratto di Adda che va dallo sbarramento di Ardenno sino al ponte di Dubino sia consentito l'ingresso in acqua sino al ginocchio per un tratto non superiore a 2 metri. In tutte le zone riservate alla pesca a mosca e artificiali l'ingresso in acqua fino al ginocchio vige sino all'apertura del temolo. Ovunque è reso obbligatorio, se possibile, l'ingresso in acqua per la slamatura del pesce o per l'eventuale sgancio dell'esca. In generale è ammesso il guado con divieto di esercitare la pesca.
- b) Durante il periodo di riproduzione del temolo è vietato pescare i pesci in evidente stato di frega. Durante tale periodo è altresì vietato l'ingresso in acqua nelle aree interessate da visibili freghe.
- c) In caso di cattura di esemplari che vengono slamati e rimessi in libertà, è fatto obbligo al pescatore, ove lo stato dei luoghi lo consenta, di liberare il pesce senza toglierlo dall'acqua, dopo aver opportunamente bagnato le mani in modo da non arrecare danno eccessivo allo stesso. Se il pesce non può essere liberato senza danno è fatto obbligo di tagliare la parte terminale della lenza.

Art. 12 - DIVIETI

1) Attrezzi:

- a) vietato lasciare attrezzi di pesca in fase attiva incustoditi.
- b) è vietato usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato.
- c) è vietato l'utilizzo di qualsiasi tipo di galleggiante diverso dagli specifici indicatori di abboccata nella pesca con la coda di topo.
- d) è vietato zavorrare il terminale della coda di topo.
- e) il pesce catturato che viene mantenuto vivo negli appositi retini deve essere regolarmente segnato e non può essere rilasciato.

2) Esche:

- a) è vietata qualsiasi forma di pasturazione.
- b) è vietata la pesca con l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di pesce.
- c) è vietato l'uso di esche di tipo esche bioniche-siliconiche, twister, spaghetti, falchetto, swirital, imitazioni di camole del miele, vermi, ecc.

3) Altri divieti:

- a) è vietato cedere e/o ricevere da terzi sul luogo di pesca il pesce allamato o pescato, che dovrà essere trattenuto nel proprio cesto o carniere e segnato sul proprio libretto segnapesci.
- b) è vietata qualsiasi forma di pesca da natante e l'uso dello stesso per spostamenti o per raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili.
- c) è vietata la pesca subacquea.
- d) è vietata la pesca a strappo.
- e) è vietata la pesca dai ponti.
- f) è vietata la pesca dagli sbarramenti, dalle dighe dalle zone recintate.
- g) è vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti a terra, (ivi compreso i contenitori di esche) lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze.
- h) è vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio
- i) è vietato detenere temoli e trote nelle zone in cui la cattura di tale specie ittica è vietata.
- l) è vietato detenere sul luogo di pesca pesci vivi catturati nelle giornate precedenti.

4) Gare di pesca

Non potranno essere effettuate gare di pesca nelle acque in concessione all'UPS senza autorizzazione del concessionario o in violazione delle norme sull'effettuazione delle gare stabilite da quest'ultimo. È in facoltà della Provincia di Sondrio di consentire l'effettuazione di un massimo di quattro gare a società PescaSportivi.

Non si potrà altresì procedere all'immissione di materiale ittico nelle acque in concessione all'Unione Pesca Sportiva senza autorizzazione del concessionario.

Durante le gare di pesca, ai partecipanti è consentito l'utilizzo di ami muniti di ardiglione.

Art. 13 - ZONE DI DIVIETO ASSOLUTO DI PESCA (ZONE ROSSE)

È vietata ogni forma di pesca nelle seguenti zone di ripopolamento o di rispetto:

- 1) torrente Frodolfo: a monte del ponte S. Caterina; tutte le acque comprese nel Parco Nazionale dello Stelvio, fatta eccezione per quelle incluse per la prima volta con il D.P.R. 23 aprile 1977.
- 2) fiume Adda: da ponte S. Rocco a valle sino a ponte Bolladore - Sondalo.
- 3) roggia di Bolladore e roggia di Pradella - Sondalo.
- 4) torrente Roasco: dallo sbarramento AEM sino al ponte della provinciale per Mazzo.
- 5) Fiume Adda: a valle dello sbarramento di Sernio sino alla passarella.
- 6) fiume Adda: dal campo sportivo di Tirano fino a 50 metri a valle del Foro Boario.
- 7) torrente Belviso: da curva Beregasse a diga di Frera.
- 8) torrente Valfontana: da briglia località Giassosa sino a Piana dei Cavalli.
- 9) torrente Valfontana: da briglia località Fobbia a monte fino a briglia località Bragnosa.
- 10) fiume Adda: dalla sfocia del Valfontana, allo sbarramento del Baghetto.
- 11) canale Boffetto (scarico centrale Enel di Piateda fino a confluenza in Adda).
- 12) bacino di Ardenno: a monte dello sbarramento fino al termine della recinzione Enel.
- 13) torrente Bitto: dal ponte Nuovo a monte sino a ponte San Giovanni.
- 14) torrente Cosio: da ponte sulla SS. 38 a valle sino a ponte sulla strada Provinciale per Traona.
- 15) torrente Acqua Fraggia: dal ponte sulla statale n. 37 del

Maloia a valle sino allo sfocio nel fiume Mera.

- 16) Meretta n. 5: dal depuratore di S. Cassiano a valle sino al ponte località stazione ferroviaria di Somaglia.
- 17) tratto di fiume Mera allo Sfocio nel lago di Novate Mezzola coincidente con la Riserva Naturale Pian di Spagnae lago di Mezzola.
- 18) Fiume Mera: da ponte Guardia di Finanza a Ponte Consoli.
- 19) **Fiume Mera: dallo sbarramento di Villa di Chiavenna fino al cimitero di Prosto (a monte della zona turistica).**

In tutte le zone in cui la pesca è vietata per motivi igienico-sanitari con ordinanza dei Sindaci. Dette zone verranno palinate con cartelli scritti in rosso.

Il Concessionario si riserva il diritto di vietare la pesca in qualsiasi momento, per motivi tecnici, ittogenici ed anche agonistici in qualsiasi corso d'acqua o lago che riterrà necessario (vedi regolamento particolare per le gare).

Il Concessionario si riserva, altresì, il diritto di prevedere in corso d'anno a titolo sperimentale e nel rispetto della vigente normativa regimi speciali di pesca su limitati tratti di corsi d'acqua o bacini, previa adeguata informativa agli associati. Dal termine di qualsiasi gara di pesca e per un periodo di un'ora è sempre vietata ogni forma di pesca nel tratto interessante il campo di gara.

Le zone interessate saranno tempestivamente palinate con cartello portante la scritta DIVIETO DI PESCA.

Art. 13 bis - ZONE DI DIVIETO CATTURA DEL TEMOLO

- 1) E' vietato trattenere il temolo, eventualmente allamato, nel tratto di Adda compreso tra lo sbarramento del Baghetto a valle, sino al ponte di Boffetto (inizio zona No-kill).
- 2) E' vietato trattenere il temolo, eventualmente allamato, nel fiume Mera.
- 3) E' vietato trattenere il temolo eventualmente allamato, nel bacino imbrifero della valle Venina ivi compreso il bacino di Scais.

Art. 14 - SANZIONI

In caso di violazione delle leggi regionali in materia di pesca e di quelle stabilite nel presente Regolamento il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste **dalle normative vigenti**.

Sempre nei termini e modi previsti dalle citate leggi regionali, si procederà, inoltre, al sequestro degli attrezzi, dei mezzi e materiali che sono serviti per commettere l'infrazione, nonché alla confisca delle specie ittiche e della fauna acquatica pescate e comunque catturate in violazione delle richiamate leggi. Il Concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederà a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della reimmissione del pesce e dell'eventuale ripristino ambientale. Inoltre, in ogni caso di violazione delle norme regionali e del presente Regolamento, verrà irrogata a carico del trasgressore, con provvedimento della Commissione Disciplinare dell'UPS della provincia di Sondrio all'uopo istituita, la sanzione della preclusione all'esercizio della pesca nell'intera riserva delle acque pregiate della Provincia di Sondrio da un minimo di 10 giornate effettive di pesca ad un massimo di 200. **In caso di infrazioni di estrema gravità al pescatore potrà essere comminata una sospensione anche superiore alle 200 giornate.**

In caso di cattura del temolo in periodo di divieto, o di pesca a

camola in periodo in cui tale sistema non è consentito, l'esercizio della pesca di tali specie ittiche verrà precluso per il restante periodo dell'anno in corso, con eventuale prolungamento del periodo di sospensione anche per l'anno successivo. In ogni caso di contestata infrazione nei confronti di pescatore aderente all'Unione Pesca, il pescatore dovrà consegnare all'Agente di vigilanza il libretto di legittimazione all'esercizio della pesca, libretto che gli verrà restituito dopo l'ultimazione del periodo di sospensione e dopo che avrà risarcito l'Unione Pesca degli eventuali danni causati.

Art. 15 - VARIE

Il pescatore che dovesse catturare pesci che presentino segni di probabile malattia è tenuto, nel limite del possibile, a farli pervenire alla sede dell'Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio per i necessari accertamenti. Per effetto dell'affiliazione è fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di vigilanza, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo di ogni cesto, carniere, tasche, automezzi e tende da campeggio ove potrebbero essere riposti pesci o esche od attrezzi inerenti la pesca. Ogni associato ha il dovere di segnalare, anche per mezzo dei numeri telefonici sotto riportati, agli Agenti di Vigilanza o direttamente all'Unione Pesca Sportiva o all'Ufficio Pesca dell'Amministrazione Provinciale, ogni infrazione rilevata o casi di evidente inquinamento delle acque della Riserva; è inoltre tenuto a serbare il massimo rispetto dell'ambiente in cui esercita la pesca astenendosi in particolare dall'abbandonare rifiuti sulle rive o dal gettare nelle acque oggetti di ogni tipo.

AVVERTENZE

- Il Comitato di gestione è delegato ad estendere anche ad altri laghi o bacini artificiali il regime di "zone sperimentali di cattura del salmerino alpino" nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale sulla pesca.
- Il Comitato di gestione è delegato a disporre il **differimento della data di chiusura della pesca 2008**, con relative modalità, nel rispetto della vigente normativa.
- Lago Venina - Il Lago Venina è in concessione alla Soc. Edison spa ed i permessi nel numero previsto dal disciplinare di concessione, saranno distribuiti dall'Unione Pesca Sportiva.
- Valle di Lei: nel tratto compreso tra lo sbarramento e il cippo di confine del bacino artificiale Italo-Elvetico a monte del bacino medesimo (territorio elvetico), è necessario essere muniti di licenza di pesca svizzera.

SERVIZIO DI VIGILANZA

COORDINATORE AGENTI	333 4577173
Zona di BORMIO - SONDALO	338 7420869
Zona di SONDALO - TIRANO	347 1484681
Zona di TEGLIO	338 7716892
Zona di SONDRIO	338 7420853
	338 7716893
	338 7420747
	339 4197857
Zona di MORBEGNO	347 4963503
Zona di CHIAVENNA	338 7420719